

21 gennaio 2021

IL VALORE

della Professione

News letter ai Collegi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

METODO DI CALCOLO RIMESSE SOLUTORIE E RIPRISTINATORIE

di Giovanna Grande

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, in conformità a precedenti pronunce in tema di revocabilità ex lege fallimentare, hanno sancito la distinzione tra rimesse ripristinatorie (versamenti fatti nei limiti dell'affidamento) e rimesse *solutorie* (versamenti eseguiti su rapporti non affidati o che hanno ecceduto il fido), precisando che solo questi ultimi consistono in pagamenti in senso giuridico, ovvero nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens*.

Un versamento eseguito dal cliente su un conto, il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento, non soddisfa la pretesa della banca alla restituzione delle somme prestate perché il credito non è né scaduto, né esigibile, ha semplicemente lo scopo di reintegrare l'affidamento per ulteriori utilizzi. Solo gli scoperti di conto extrafido o in assenza di fido, presentano i presupposti di esigibilità e liquidità sia in linea capitale che interessi.

L'elemento giuridico discriminante la rimessa solutoria dalla rimessa ripristinatoria è di facile comprensione, la situazione si complica dal punto di vista operativo, quando il Consulente Tecnico deve tradurre il concetto giuridico in algoritmi di Calcolo Computistico, Tecnica Bancaria e Matematica Finanziaria.

Premesso che il problema si pone per il **periodo antecedente all'ultimo decennio** e che la verifica va effettuata partendo dal periodo più lontano, la prima difficoltà consiste **nell'ordinare per data disponibilità i movimenti** del conto scalare, che non coincide né con la data valuta, né con la data contabile, ma con la data in cui si ha l'effettiva disponibilità delle risorse derivante dal tipo di operazione.

Il riordino, inoltre, deve avere per oggetto prima i movimenti in avere e poi quelli in dare, secondo il criterio dettato per le revocatorie fallimentari.

Tale procedimento, in caso di conti che presentano un'alternanza di saldi, conduce ad una riqua-

Il domicilio digitale: Restyling o Innovation?

di Luca Tinello

L'art. 16, comma 7, del D.L. 29.11.2008, n. 185, prevede(va) l'obbligo dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio *indirizzo di posta elettronica certificata*.

Con la modifica introdotta dalla Legge 12.11.2011, n. 183, veniva quindi introdotto l'art. 7-bis, a mente del quale, l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiva motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente.

Con l'art. 37 del Decreto "Semplificazioni" (D.L. n. 76 del 16.07.2020), il legislatore ha modificato (tra gli altri) l'art. 7, sostituendo il termine "*indirizzo di posta elettronica certificata*" con il "*domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto legislativo 7.3.2005, n. 82* (Codice dell'amministrazione digitale, in acronimo CAD)".

Ebbene, andando a verificare il contenuto del citato ulteriore riferimento normativo, si scopre che il domicilio digitale altro non è che: "*un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, «...», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale*". Ed allora, un distratto e frettoloso lettore, in considerazione del fatto che l'art. 1, comma 1, lettera n -ter del D.L.gs. 07.03.2005, n. 82 è stato introdotto dall' art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), del D.Lgs. 13.12.2017, n. 217, sarebbe tentato di ritenere la modifica legislativa come una semplice operazione di (ri) allineamento di due diverse fonti normative, se non fosse per la modifica anche dell'art. 7-bis.

Qua, il legislatore, consapevole che molti professionisti non si sono mai dotati di *pec* (e quindi non l'hanno mai omunicata al Collegio o all'Ordine di appartenenza) ha cambiato le carte

METODO DI CALCOLO RIMESSE SOLUTORIE E RIPRISTINATORIE

lificazione delle rimesse, la cui natura dipenderà dal saldo del giorno in cui le stesse assumono rilevanza.

Superato il problema della giusta sequenza cronologica delle operazioni, è opportuno **ricostruire analiticamente il conto scalare** evidenziando il saldo disponibile totale, il saldo disponibile in conto capitale, mediante espunzione delle competenze, il saldo competenze, la quota competenze sull'esposizione intrafido, la quota competenze sull'esposizione extrafido e i relativi valori progressivi.

La suddivisione delle competenze addebitate in entro/extrafido va effettuata **proporzionalmente ai relativi numeri debitori**.

Secondo l'art. 1194 del c.c. la rimessa su un conto con saldo negativo oltre il fido o non affidato, va attribuita preliminarmente alle competenze sull'extrafido e all'extrafido.

La rimessa deve essere imputata alle competenze **relative all'extrafido** solo nella **misura necessaria per rientrare nel fido**, ovvero se lo sconfinamento è inferiore alla quota competenze queste si considerano estinte solo per la parte che eccede il fido, esclusa, quindi, la differenza che ricade nell'intrafido.

Si precisa che il pagamento va imputato a competenze **già addebitate e non semplicemente maturate**, cioè alle competenze trimestrali liquidate e annotate nel conto e non a quelle in corso di maturazione nel trimestre.

In caso di rimessa superiore allo sconfinamento, quindi in parte destinata ad estinguere l'extrafido ed in parte a ripristinare l'utilizzo del fido, sulla qualificazione della stessa sono sorte due correnti di pensiero contrapposte: quella che considera l'intera rimessa *solutoria* e la tesi che considera *solutoria* solo la parte che azzerava lo sconfinamento. Sembra condivisibile quest'ultima poiché la quota di versamento nei limiti del fido si riferisce a un credito non scaduto e non esigibile che ha lo scopo di reintegrare l'affidamento per ulteriori utilizzi.

La dottrina, inoltre, ha riscontrato una ulteriore complicazione nell'individuazione delle rimesse nelle ipotesi in cui le stesse non sono disposte dal correntista e, quindi, non consistono nell'esecuzione di una prestazione del solvens, "si tratta frequentemente e semplicemente, di pagamenti effettuati da terzi in favore di colui che, nel rapporto commerciale o finanziario con il disponente (ad esempio, l'ordinante il bonifico), assume la veste di accipiens. Di più, nel rapporto pre-

Il domicilio digitale: Restyling o Innovation?

in tavola prevedendo, con il citato art. 37 del Decreto Semplificazioni, una nuova versione dell'art. 7-bis che oggi statuisce: "Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi."

Se con la modifica dell'art. 7 (del D.L.gs. 07.03.2005, n. 82), la trasformazione dell'obbligo di comunicazione della "Pec" con l'obbligo di comunicazione di un "domicilio digitale", poteva sembrare una variazione meramente terminologica, con la modifica dell'art. 7-bis, le cose cambiano.

Nuovo adempimento a carico dei Consigli degli Ordini o Collegi

Di fatto, il Legislatore ha introdotto un nuovo adempimento per i Consigli degli Ordini o dei Collegi, consistente nel notificare una diffida all'iscritto inadempiente a comunicare un *domicilio digitale* entro il termine di trenta giorni.

Nuova sanzione

Decorso infruttuosamente tale termine, è fatto obbligo per il Consiglio dell'Ordine o del Collegio, di comminare la sanzione della sospensione. Ebbene, l'uso terminologico del lemma "sanzione", ha fatto ritenere, in un primo momento, tale statuizione assimilabile alla sanzione deontologica previste (nel caso, ad esempio, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), dall'art. 52, 1 comma lettera b) del D.Lgs. 28.07.2005 n. 139.

METODO DI CALCOLO RIMESSE SOLUTORIE E RIPRISTINATORIE

detto, il correntista è il creditore, percipiente la somma disposta in suo favore da un terzo che, avvalendosi dell'intermediazione dei canali finanziari propri degli istituti di credito, dispone la rimessa in favore del soggetto che, per un rapporto nel quale il disponente è totalmente estraneo, assume incidentalmente la veste di solvens quando, nel rapporto primario da cui scaturisce l'operazione, colui che figura come solvens per la banca è, in realtà l'accipiens. In altri termini, l'esecutore del pagamento non è il correntista ma un terzo estraneo al rapporto intercorrente tra la banca e il correntista.... Di più. Se trattasi di conto corrente appoggiato ad un conto anticipo fatture, il concetto espresso nel punto che precede è ancor più estremo in quanto, paradossalmente, è la banca ad effettuare le rimesse sul conto a seguito della presentazione delle fatture da parte del correntista sul conto anticipi per cui parlare di rimesse solutorie sul conto è quantomeno improprio". (Luca Cosentino Criticità computistiche nell'utilizzo delle rimesse solutorie e ripristinatorie nelle CT.U. sui conto correnti bancari)".

In tali ipotesi occorrerebbe scorporare dal saldo le rimesse effettuate da terzi il che altererebbe notevolmente la qualificazione delle successive rimesse che diverrebbero in gran parte solutorie a fronte di un maggior saldo negativo causato dall'esclusione di alcuni versamenti spesso consistenti per valore e frequenza nei rapporti di conto corrente.

Tali problemi, di non facile risoluzione, si aggiungono a quello che presenta, nell'aspetto pratico, il maggior grado di complessità: la scelta del saldo da utilizzare per l'individuazione delle rimesse solutorie.

La Cassazione con l'ordinanza n. 9141 del 19/05/2020 ha sancito che: "per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescri-

Il domicilio digitale: Restyling o Innovation?

Le prime interpretazioni del CNDCEC

Ed infatti, con informativa nr. 98/2020 del 31.08.2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, invitava i Presidenti degli Ordini Territoriali, una volta espletata la procedura di diffida con esito negativo, alla "segnalazione dell'inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell'apertura del procedimento disciplinare per l'irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale, come previsto dal decreto-legge 76/2020 in vigore dal 16 luglio scorso".

La rettifica del Ministero

Con successiva informativa nr. 143/2020 del 23.11.2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili rettificava, a seguito di apposito interpello rivolto al Ministero Vigilante, la propria valutazione affermando che "la sanzione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 16.07.2020, n. 761, vale a dire la «sospensione dal relativo albo» degli iscritti fino alla comunicazione all'Ordine del domicilio digitale, **non riveste carattere disciplinare**".

A tal proposito, il Ministero, con nota 186506 del 18.11.2020, "«...» ha ritenuto la natura amministrativa della sanzione della sospensione sia perché si tratta di una violazione che non rientra nella nozione di deontologia professionale, non riguardando in alcun modo l'esercizio dell'attività professionale, sicché non si giustifica l'istaurazione di un procedimento disciplinare sanzionatorio rivestente natura disciplinare, sia perché il Legislatore ha congegnato il procedimento disciplinare come autonomo e separato dalle funzioni amministrative demandate all'Organo Consiliare, sicché l'attribuzione della sanzione della sospensione alla competenza diretta dell'Ordine o del Collegio è un elemento esegetico particolarmente significativo per sconfermarne la natura disciplinare. «...». Deve conferinarsi, pertanto, la natura amministrativa del procedimento di sospensione regolato dal comma 7-bis dell'art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento".

METODO DI CALCOLO RIMESSE SOLUTORIE E RIPRISTINATORIE

zione”.

Per effetto di ciò la natura della rimessa va individuata sul saldo epurato dagli oneri illegittimi anche se gli stessi non saranno oggetto di ripetizione perché già prescritti.

Orbene, la sequenza delle operazioni da effettuare è la seguente:

- ricopiare tutte le operazioni effettuate sul conto corrente oggetto di verifica (doc.1);
- individuare le poste illegittime;
- riordinare le operazioni per data disponibilità;
- eliminare le poste illegittime per calcolare il saldo epurato (scalare ricalcolato doc. 2);
- individuare le partite *solutorie* sulla base dello scalare ricalcolato;
- calcolare il saldo progressivo delle competenze illegittime a partire dal primo sconfinamento o dal primo saldo negativo per i conti non affidati;
- imputare le rimesse *solutorie*, individuate sullo scalare ricalcolato, preliminarmente alle competenze extrafido e al capitale extra fido e poi a tutto il resto;
- se le competenze illegittime sono superiori allo sconfinamento, una eventuale rimessa superiore allo stesso, coprirà, con natura *solutoria*, solo le competenze che eccedono il fido, che diverranno irripetibili trascorsi 10 anni dall'imputazione del pagamento. La rimanente parte delle competenze, ricadendo nell'intrafido, sarà ripetibile in un arco temporale più lungo (entro 10 anni dalla chiusura del rapporto).

Quindi, il saldo ricalcolato deve comprendere il saldo in linea capitale, le competenze legittime e le competenze illegittime pagate mediante rimesse *solutorie*, considerate tali sulla base del saldo formato da linea capitale e competenze legittime.

Le competenze illegittime, pagate con rimesse *solutorie*, oltre 10 anni prima della domanda giudiziale o della preventiva richiesta stragiudiziale di restituzione delle somme indebitamente percepite, rientrano nel saldo ricalcolato.

Con questo procedimento iterativo si individua sia le competenze illegittime per le quali si è prescritta l'azione di ripetizione, sia quelle illegittime ripetibili che saranno decurtate dal doc. 1 e consentiranno la determinazione dell'esatto e legittimo dare/avere.

E' evidente che sono da escludere tassativamente i metodi forfettari consistenti nel contrapporre la somma di tutti gli interessi *extrafido* alla somma di tutte le rimesse *solutorie*, oppure i metodi che epurano i saldi sia delle competenze legittime che illegittime.

Il domicilio digitale: Restyling o Innovation?

A parere del Ministero, determinanti per la qualificazione di tale sanzione come *amministrativa* (e quindi sottratta alla competenza dei Consigli Territoriali di Disciplina) sarebbero le seguenti circostanze:

È prevista dalla legge in termini generali, senza attribuire alcuna rilevanza né ad ulteriori profili soggettivo o oggettivi;

Non è prevista l'applicazione del principio di proporzionalità correlato alla natura disciplinare che, parametrato al disvalore complessivo del fatto commesso potrebbe, per ipotesi, essere comminata in misura diversa (come ad esempio una censura);

La sua durata indeterminata confligge con il dettato normativo dell'art. 52 del D. Lgs. 139/2005, che prevede la durata massima della sanzione disciplinare della sospensione nel termine di due anni.

Abrogazione implicita della violazione deontologica sulla mancata comunicazione della pec?

Con l'istituzione della sanzione *amministrativa* della sospensione per gli iscritti all'Albo ed all'Elenco dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per coloro che non comunichino il domicilio digitale, a questo punto, è lecito interrogarsi sulla eventualità che deve ritenersi implicitamente abrogato l'art. 29, terzo comma, del Codice Deontologico in vigore nella parte in cui che statuisce che “... il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, «...» l'indirizzo P.E.C. «...», in presenza di una specifica sanzione prevista dall'ordinamento.

Una soluzione

Ad una prima interpretazione sistematica dell'intera normativa, la sospensione amministrativa (regolamentata dal novellato art. 7-bis del D.L. 29.11.2008 n. 185), nulla ha a che vedere con gli obblighi deontologici, che rimangono inalterati. D'altronde, simile situazione già avviene per i Dottori Commercialisti e per gli Esperti Contabili nei casi di contestazione relativi alle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 del citato D.Lgs. 139/2005: sono trattati preliminarmente dal Consiglio dell'Ordine in via amministrativa, e poi segnalati al Consiglio Territoriale

Il domicilio digitale: Restyling o Innovation?

di Disciplina, per i provvedimenti di propria competenza.

Stabilito definitivamente che il domicilio digitale è un nuovo requisito di iscrizione all'Ordine (o al Collegio), e che la nuova sanzione è, in realtà, un presidio amministrativo volto a tutelare una corretta iscrizione, si osserva che nel Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili vigente, è presente l'art. 29, 4 comma che così statuisce: *“Il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell'iscrizione nell'Albo al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina.”* Tra l'altro, ai sensi dell'art. 22, terzo comma del Codice delle sanzioni disciplinari (approvato dal CNDCEC nella seduta del 25.07.2016) *“la violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 29 del Codice deontologico comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio*

professionale fino a sei mesi”.

Paradossalmente, con la stessa condotta omissiva consistente nella *omessa indicazione del domicilio digitale*, l'iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili viola due disposizioni (una amministrativa ed una deontologica) soggiacendo a due distinte sanzioni di cui:

Quella amministrativa è automatica, ed è revocata a seguito dell'adempimento;

Quella disciplinare è eventuale, stabilita nella misura massima di sei mesi, ed è irrogabile solo al termine di un regolare procedimento disciplinare.

Sarà interessante osservare come verrà trattato il caso in cui il *domicilio digitale*, pur se comunicato, sia inidoneo allo scopo, come avviene, per esempio, nel caso di saturazione dello spazio a disposizione e per cui il sistema informatico restituisce l'avviso di mancata consegna.

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione”

non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta la comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

DIRITTO

IL CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE

di Alessandra Catalano

“Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit” (D. 1.3.29).

Tale emblematica definizione della “frode alla legge”, utilizzata nel Digesto dal famoso giuriconsulto romano Paolo, è rappresentativa di come la tematica in questione abbia interessato giuristi e studiosi di ogni tempo, mantenendo, con il trascorrere dei secoli, una persistente attualità.

Tralasciando, per ragioni di sinteticità, le origini dell’istituto, risulta opportuno soffermarsi, al contrario, sulla natura giuridica dello stesso e sulla disciplina dettata dall’ordinamento.

Oggi, si suole parlare di contratto in frode alla legge quando le parti, per raggiungere un risultato vietato, utilizzano un determinato contratto, in sé lecito, in combinazione con altri atti giuridici.

In particolare, l’art. 1344 c.c., che disciplina l’istituto in questione e che in combinazione con l’art. 1418 c.c. ne sancisce la nullità, utilizza l’espressione *“eludere l’applicazione di una norma imperativa”* per indicare il meccanismo indiretto mediante cui le parti perseguono lo scopo vietato: il contratto fraudolento stipulato, che di per sé è lecito e produttivo di effetti previsti e tutelati dall’ordinamento giuridico, va ad integrare una violazione di legge e diviene, pertanto, illecito laddove venga inserito in una combinazione negoziale volta al raggiungimento di un ulteriore risultato vietato dalla legge.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte: *“La peculiarità del contratto in frode alla legge di cui all’art. 1344 c.c. consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono attraverso gli accordi contrattuali il medesimo risultato vietato dalla legge con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l’abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare”* (Cass., sez. III, 26 gennaio 2010, n.1523).

Classici esempi di contratto in frode si hanno in materia di divieto del patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., norma che sancisce la nullità

dell’accordo con il quale il debitore, a garanzia della soddisfazione di un proprio debito, mette a disposizione un proprio bene, con l’intesa che, verificatosi l’inadempimento, detto bene passerà in proprietà del creditore.

Le parti, ad esempio, al fine di eludere tale divieto, anziché costituire un pegno con la clausola vietata, stipulano un contratto di mandato irrevocabile a vendere per il caso di inadempimento e, contestualmente, il debitore rinuncia al diritto alla restituzione dell’eventuale eccedenza sul ricavato.

La frode va distinta rispetto alla contrarietà alla legge in quanto essa ne realizza una violazione indiretta: ciò porta ad inquadrare tale contratto nei negozi indiretti con finalità illecita.

Orbene, in dottrina si è discusso molto sull’individuazione dei caratteri fondamentali del contratto in frode alla legge, giungendo alla formazione di due diverse scuole di pensiero.

Secondo i fautori della tesi oggettiva, si ha frode quando il contratto, mediante l’utilizzo di ulteriori accordi o procedimenti indiretti, persegue lo stesso risultato vietato dalla norma imperativa.

In particolare, tale tesi si fonda sulla distinzione tra norme materiali e norme formali.

Le prime proibiscono il raggiungimento di un risultato solo se avviene attraverso determinati mezzi, lasciando libere le parti di utilizzare strumenti alternativi; in questi casi, pertanto, la frode è logicamente impossibile poiché le parti possono, indirettamente, perseguire quello scopo.

Le seconde, invece, vietano il raggiungimento del risultato con qualsiasi mezzo, con la conseguenza che le parti ben potrebbero configurare un negozio in frode alla legge.

Secondo questa teoria, pertanto, bisognerebbe preliminarmente effettuare una corretta interpretazione delle norme al fine di verificare in primis l’ammissibilità logica della frode.

La principale critica mossa a tale ricostruzione è, però, di non aver saputo distinguere tra frode e contrarietà alla legge: se, difatti, il contratto in frode è volto a realizzare lo stesso obiettivo vie-

IL CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE

tato dalla legge, è evidente che non può non essere qualificato come un negozio *contra legem*.

I seguaci della tesi “soggettiva”, invece, sostengono che il contratto in frode si caratterizzi per due elementi: un requisito oggettivo, consistente nel perseguimento di una finalità non uguale bensì analoga rispetto a quella espressamente vietata dalla norma imperativa, ed un requisito soggettivo, l'intento fraudolento, cioè la volontà consapevole dei contraenti di frodare la legge.

Tuttavia, anche questa ricostruzione non è rimasta esente da critiche, prima fra tutte quella secondo cui, parlando di finalità analoga si andrebbe ad introdurre un'estensione analogica di una legge proibitiva disattendendo così l'art. 14 prel. che, come sappiamo, vieta l'analogia in tema di norme eccezionali.

Ciò posto, è d'uopo sottolineare che il negozio in frode alla legge presenta un forte legame con il tema della causa del contratto.

Come noto, il concetto di causa ha subito nel corso del tempo una forte evoluzione, in ragione soprattutto del contesto storico di riferimento.

Difatti, sin dal principio il legislatore del '42 accolse un concetto di causa avente una funzione economica-sociale: una formula con cui si soleva intendere che la ragione giustificativa dello spostamento patrimoniale dovesse essere da un lato economicamente apprezzabile e dall'altro socialmente utile. Ciò era richiesto in un ordinamento fortemente dirigista, per il quale l'autonomia privata doveva essere volta altresì al perseguimento del bene comune.

La principale conseguenza di tale impostazione fu quella di identificare la causa con il tipo contrattuale ed escludere, pertanto, la possibilità dell'esistenza di un contratto tipico con causa illecita.

Venuta meno la matrice ideologica e a fronte dell'entrata in vigore della Costituzione, una siffatta impostazione di stampo estremamente oggettivistico comportò numerose critiche, tanto da giungere ad affermare una concezione di causa totalmente opposta, avente funzione economica-individuale, intesa a riconoscere la libertà delle parti di perseguire qualsiasi interesse salvo il limite della illiceità.

Tale impostazione raggiunse poi il culmine nel 2006, quando la Corte di Cassazione accolse e sancì la teoria della causa in concreto, secondo cui la causa del contratto altro non è che la “sintesi degli interessi reali che il contratto è

diretto a realizzare”, e al contempo, ammise, operando una netta distinzione tra causa e tipo contrattuale, la possibilità di dichiarare la nullità di un contratto tipico per mancanza di causa concreta.

Tale excursus si è reso necessario per comprendere come possa considerarsi mutato il ruolo dell'art. 1344 c.c. sul contratto in frode alla legge.

Al momento dell'introduzione del codice del '42, l'art. 1344 c.c. rappresentava, difatti, una norma di chiusura, il cui scopo era quello di rendere nulli i contratti tipici con cui le parti perseguivano interessi contrastanti con un divieto di legge; ciò in ragione, come abbiamo visto, dell'impossibilità, all'epoca, dell'esistenza di un contratto tipico con causa illecita a fronte della teoria della causa in astratto (o con funzione economica-sociale).

Tale ruolo, secondo l'orientamento prevalente, viene notevolmente depotenziato allorché inizia a parlarsi di causa in concreto: è evidente, difatti, che se si pone l'attenzione sugli interessi concreti e reali che il contratto è diretto a realizzare, non vi sono più ostacoli ad ammettere un contratto tipico con causa in concreto illecita e, in tale situazione, la frode alla legge perde qualsivoglia utilità pratica poiché verrebbe assorbita dall'art. 1343 c.c., il quale stabilisce quando la causa si considera illecita e, in combinazione con l'art. 1418 c.c., sancisce la nullità del negozio in cui è compresa.

Sebbene questa sia l'impostazione prevalente, non manca chi, pur aderendo alla tesi della causa in concreto, non nega l'autonoma esistenza della figura del negozio in frode alla legge, ritenendo che ciò che caratterizza quest'ultimo sia proprio il procedimento indiretto mediante cui riesce a realizzare lo scopo vietato dalla legge.

Ciò detto, il contratto in frode va tenuto distinto dalla frode ai creditori, che è l'operazione mediante cui le parti mirano a sottrarre ai creditori la loro garanzia patrimoniale.

In tali ipotesi la legge non sancisce la nullità del negozio fraudolento, ma attribuisce ai creditori uno strumento ad hoc, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., che li tutela rendendo il contratto inefficace solamente nei confronti dello stesso creditore revocante.

Ancora, il contratto in frode va distinto dalla simulazione: con quest'ultima, difatti, si può evitare l'applicazione di una norma imperativa,

IL CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE

ma il mezzo per farlo non è costituito da un contratto che persegue indirettamente il fine vietato, bensì dall'occultamento di un negozio illecito.

In particolare, nella simulazione le parti dichiarano qualcosa di diverso da ciò che realmente vogliono, laddove nella frode alla legge, invece, si dichiara ciò che si vuole ma che è illecito.

La Suprema Corte ha precisato al riguardo che *“il contratto in frode alla legge si caratterizza per l'unicità della dichiarazione negoziale diretta alla realizzazione di una particolare finalità antiggiuridica e per questo si distingue dalla simulazione in generale e dalla simulazione relativa fraudolenta, implicando quest'ultima la divergenza tra dichiarazione manifestata e dichiarazione voluta e quindi, l'esistenza di due negozi giuridici (il simulato ed il dissimulato) al fine di eludere norme imperative.”* (Cass., sez. III, 26 gennaio 2010, n.1523).

Infine, si è molto discusso sulla configurazione in astratto di un contratto in frode ai terzi, atteso che nel nostro ordinamento nulla è previsto a riguardo.

In primis, va evidenziato che esso non coincide con il contratto propriamente stipulato a danno dei terzi, il quale ha ad oggetto il compimento di atti illeciti dannosi, lesivi di beni o diritti altrui, e come tale è nullo per illiceità della causa.

Il contratto in frode ai terzi, invece, è un negozio pregiudizievole nei confronti dei terzi ma non è volto ad eludere una norma imperativa, né è contrario al buon costume o all'ordine pubblico, con la conseguenza che non può risultare illecito ai sensi dell'art. 1343 c.c. né nullo alla stregua dell'art. 1344 c.c..

Ciò porta alla considerazione che, nel silenzio della legge, tale contratto vada ritenuto valido, fatta salva, però, la possibilità per i terzi, qualora ne ricorrano i presupposti, di esercitare i rimedi riconosciuti, di volta in volta, dall'ordinamento.

Sull'argomento la Suprema Corte ha affermato che *“...l'intento di recare pregiudizio ad altri soggetti non rientra di per sé nella fattispecie descritta (contratto in frode alla legge) perché non si rinviene nell'ordinamento una norma che stabilisce in via generale, come per il primo tipo di contratto, l'invalidità del contratto stipulato in frode ai terzi, ai quali ultimi*

l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale” (Cass. 29/05/2003 n.8006; Cass 20 marzo n.7485 2008).

Un'ipotesi di negozio in frode ai terzi può rinvenirsi, ad esempio, nel contratto di locazione stipulato dall'usufruttuario in danno del nudo proprietario.

Al riguardo la giurisprudenza si è espressa escludendo che un contratto siffatto possa considerarsi nullo, attesa la mancanza di qualsivoglia intento elusivo di norme imperative e non essendo violativo dei principi di ordine pubblico e buon costume.

Ciò non significa, però, che il terzo venga lasciato senza tutela alcuna: lo stesso potrà, difatti, ricorrere all'art. 999 c.c., che disciplina il regime delle locazioni stipulate dall'usufruttuario, apprestando una serie di garanzie al fine di tutelare le ragioni del nudo proprietario.

Per concludere, è interessante riportare un passo di Jhering, noto giurista tedesco, relativo alla frode nell'esperienza romana, utile per riflettere non solo sul grado di diffusione di tale strumento già a partire da epoche risalenti, ma anche sulla continua necessità di stigmatizzazione dell'istituto.

“La stessa arte che proteggeva il diritto, che l'aiutava nel suo progresso e nel suo perfezionamento, serviva nella vita anche ad eludere le sue disposizioni, a scansarle o a paralizzarle. Ai sotterfugi che scienza s'ingegnava di trovare per raggiungere fini leciti, corrispondevano i sotterfugi di cui si serviva la vita per raggiungere fini illeciti. L'astuzia romana era ingegnosa nello scoprire tali sotterfugi; non appena uno era reso impossibile, subito ne era scoperto un altro; non appena la legge lo scovava da un nascondiglio, subito s'impadroniva di un altro [...]. Nessun rapporto fu escluso da questa fraudolenta utilizzazione, nulla era sacro, né il matrimonio, né la parentela, né l'onore; non vi fu un istituto giuridico che non fosse trascinato nella polvere al fine di raggiungere qualche scopo inconfessabile e spesso, senza saperlo, perfino la giustizia fu costretta a cooperare al conseguimento di scopi illegali mediante processi concertati in precedenza” (R. VON. JHERING, Geist des römischen Rechts, III, Lipsia, 1924, § 57).

COLLEGIO SINDACALE

Obbligatoriamente “scettici”

di Antonio Bevacqua

“**Scettico**”, per noi contemporanei, senza scomodare dunque i Greci del IV secolo a.C., è colui che (Treccani) “*per principio o per inclinazione naturale, dubita di ogni affermazione, è diffidente e incredulo rispetto a ogni valore e verità, anche se tradizionalmente riconosciuti e accettati da tutti*”.

Or dunque, non spetta a noi ritenere valido o meno questo tipo di condotta nella vita delle persone, ma quando si parla di revisione legale, lo scetticismo diventa un **onere professionale** al quale attenersi.

Il D.Lgs. 39/2010, di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti, come modificato dal D.Lgs. 135/2016, al comma 2 dell’art. 9, impone che “*Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell’intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.*”

Il Decreto fornisce una precisa definizione di “**scetticismo professionale**” nell’ambito della revisione legale intendendo lo stesso come “*un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione*”.

La stessa norma indica i momenti per così dire “topici” nei quali esercitare l’atteggiamento scettico: “*in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti:*

- il fair value (valore equo),
- la riduzione di valore delle attività,
- gli accantonamenti,
- i flussi di cassa futuri e
- la capacità dell’impresa di continuare come un’entità in funzionamento.”

Il principio di revisione internazionale ISA Italia 200, nel trattare dello scetticismo professionale stabilisce che tale modalità di revisione implica di prestare attenzione, per esempio:

- agli elementi probativi acquisiti in contraddizione tra di loro;
- alle informazioni che mettono in discussione

l’attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini che si intendono utilizzare come elementi probativi;

- alle condizioni che possono segnalare possibili frodi;
- alle circostanze che indicano la necessità di ulteriori procedure di revisione rispetto a quelle richieste dai principi di revisione.

Sempre secondo il principio contabile ISA Italia 200, l’atteggiamento di scetticismo professionale va mantenuto per tutta la durata della revisione contabile, consentendo così al revisore di ridurre i rischi:

- di trascurare circostanze inusuali;
- di una eccessiva generalizzazione nel trarre le conclusioni in base alle osservazioni effettuate nel corso della revisione;
- di utilizzare assunzioni non appropriate per determinare la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione e valutarne i risultati.

Il principio contabile mette in guardia il revisore dal rischio che la sua attività possa essere eccessivamente influenzata dall’esperienza passata “*per quanto riguarda l’onestà e l’integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance dell’impresa*”. Un corretto atteggiamento di scetticismo professionale impone che il revisore dubiti anche della propria convinzione, basata sull’esperienza passata, “*che la direzione e i responsabili delle attività di governance siano onesti e integerrimi*” non dovendosi ritenere ritenendosi soddisfatto “*di elementi probativi meno che persuasivi nell’acquisizione di una ragionevole sicurezza*”.

Lo scetticismo professionale è alla base di una valutazione critica degli elementi probativi. Ciò implica, secondo il principio contabile, il doversi interrogare “*sugli elementi probativi contraddittori e sull’attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini e di altre informazioni acquisite dalla direzione e dai responsabili delle attività di governance.*”

Nella ipotesi che dalla valutazione critica degli elementi probativi dovessero sorgere dubbi sull’autenticità o sulla contraffazione, ad esempio della documentazione esaminata, il revisore dovrà esperire ulteriori indagini e indirizzare le procedure della propria revisione verso la soluzione della questione apparsa nel corso dall’attività.

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

IL PROGRAMMA ATTESTATO EX ART. 41
CODICE ANTIMAFIA (CAM)

di Gennaro Brescia

All'esito del primo periodo di gestione, è possibile che la relazione ex art. 41 Codice Antimafia (C.a.m.) annoveri la proposta di prosecuzione o ripresa dell'attività di impresa.

In tal caso, la relazione ex art. 41 Codice Antimafia si arricchisce di contenuti e di ulteriori oneri informativi e documentali in capo all'amministratore giudiziario fra cui la predisposizione da parte di un terzo professionista incaricato della redazione del **programma attestato ex art. 41 C.a.m.**

Va infatti rilevato come la Legge n. 161/2017, ha introdotto nel Codice Antimafia (C.a.m.) l'**istituto della attestazione**, già disciplinata nella legge fallimentare, con lo scopo di disciplinare più precisamente i compiti dell'amministratore giudiziario, soprattutto in relazione alla possibile prosecuzione dell'attività d'impresa e al fine di rimuovere le principali criticità di tali gestioni di natura giudiziaria nelle quali sovente finisce in stato di crisi la stragrande maggioranza delle aziende oggetto di misura di prevenzione.

In particolare, l'attuale dettato normativo ha introdotto una importante novità, mutuata, anche se non completamente, dall'Art. 67 Legge Fallimentare, con riferimento alla ipotesi di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, oggetto del sequestro di prevenzione, formulata dall'amministratore giudiziario.

In tal senso, è stato infatti previsto che l'amministratore giudiziario provveda ad allegare, al programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento, una **relazione predisposta da un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di gestione proposto**, rinviando all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della Legge Fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni), in merito ai requisiti che il professionista deve possedere per poter procedere all'attestazione.

La riforma alla legislazione antimafia ha quindi, in tal senso, inteso porre un argine consentendo la prosecuzione o la ripresa dell'attività

aziendale soltanto per quelle aziende che presentano concrete e serie prospettive, evitando così un accanimento terapeutico nei confronti di quei compendi aziendali che non presentavano *ab origine* i presupposti per la prosecuzione.

E' importante precisare come, in relazione all'esplicito richiamo applicativo alla disciplina del codice antimafia (e per quanto qui di interesse all'art. 41 C.a.m.) effettuato rispettivamente dall'art. 240-bis c. p. e dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p., l'obbligo di attestazione ai fini della prosecuzione/ripresa riguarda qualsivoglia compendio aziendale sequestrato.

Quanto ai requisiti che devono essere posseduti dal professionista incaricato di redigere l'attestazione, la norma richiama integralmente la disciplina fallimentare e in tal senso possono, infatti, produrre attestazione ai sensi dell'art. 41 co.1 lett. del D.Lgs. 159/2001 (Codice Anti Mafia) i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 c. 3 lett. d), del regio Decreto n. 267/42 e successive modificazioni (c.d. Legge Fallimentare).

I requisiti del professionista attestatore sono quindi, quelli - indirettamente indicati all'art. 67 L.F. - di indipendenza e terzietà e in tal senso si ritiene che:

- il professionista prescelto debba rispondere ai requisiti di indipendenza e terzietà, interpretati nel senso più rigoroso del concetto;
- si debba evitare il sospetto che il professionista possa essere in qualsiasi modo interessato all'attestazione del piano;
- il professionista debba essere terzo e indipendente non solo dall'imprenditore *rectius* Amministratore Giudiziario, ma anche da altri stakeholder coinvolti.

E', infatti, importante evidenziare come nell'attestazione disciplinata dal C.a.m., il perimetro dei soggetti dai quali l'attestatore deve essere indipendente appare più ampio giacché il soggetto che conferisce l'incarico non è l'imprenditore-debitore, ma l'amministratore giudiziario che gestisce l'azienda *"per conto di chi spetta"* e peraltro previa autorizzazione del giudice delegato.

IL PROGRAMMA ATTESTATO EX ART. 41 CODICE ANTIMAFIA (CAM)

Con riferimento, invece, all'oggetto dell'attestazione disciplinata dal C.a.m., il legislatore della riforma ha ricalcato pedissequamente i due punti di attenzione specifici dell'attestazione fallimentare, dovendo il professionista indipendente attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione e/o ripresa dell'attività delle aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, che, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, risultino sottoposte alla misura di prevenzione.

In tal senso l'incarico ricevuto dal professionista è la redazione di una relazione, così come recita il novellato art. 41: **"... che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'art. 41bis del presente decreto"**.

Quanto alla metodologia di attestazione si richiamano le **Linee Guida elaborate dalla Fondazione Dottori Commercialisti e dal CNDCEC** (1) che saranno oggetto di un prossimo articolo sull'argomento.

Tali linee guida in materia di attestazione antimafia, alle quali si rimanda per gli aspetti metodologici della attestazione, rappresentano un utilissimo riferimento in termini dogmatici e pratici in relazione alle principali criticità derivanti dall'applicazione del nuovo istituto dell'attestazione di "prevenzione", fornendo così una guida operativa per l'attestazione antimafia.

(1) Linee Guida elaborate dalla Fondazione Dottori Commercialisti e dal CNDCEC **disponibile** sul sito della Fondazione Nazionale Commercialisti <https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1393>

AVVERTENZE

"Il Valore della Professione" non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta la comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

Il rapporto tra Odv e Collegio Sindacale in ambito "231", alla luce delle nuove regole comportamentali del Cndcec

di Margherita Rampolla

Il d.lgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, che sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da coloro che, di fatto o di diritto, rivestono una posizione apicale o, altresì, da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

La suddetta normativa configura una tipologia di responsabilità autonoma dell'ente, che ne risponde con il proprio patrimonio a prescindere da ciò che potrà essere addebitato in capo alla persona fisica, autrice materiale del reato.

Tuttavia, viene meno l'addebito di responsabilità in capo all'ente qualora questo dimostri di aver adottato, ai sensi dell'art 6 del d.lgs. n. 231/01, un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC), diretto a prevenire la commissione di reati.

Ma la benevolenza del legislatore, che cerca in tal modo di tutelare la buona fede dell'ente, resta comunque soggetta all'entrata in scena di due organismi fondamentali, che svolgono attività di verifica e di controllo: l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale.

È opportuno procedere con ordine e distinguere, in maniera dettagliata, le caratteristiche proprie e le funzioni svolte da tali soggetti, anche alla luce dei provvedimenti normativi in generale, e di quelli più circoscritti al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Cronologicamente parlando si sono susseguiti momenti di cortocircuito a periodi di profondo avvicinamento tra i due soggetti in questione.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico dell'ente e può costituirsi nella veste di organo monocratico o collegiale. Ai sensi dell'art 6 c1 lett b) del d.lgs. n.231/2001, il suo compito consiste nel vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute

nel MOGC predisposto dall'ente, sul suo aggiornamento e sulla sua idoneità a prevenire i reati richiamati dal decreto legislativo stesso, nonché di controllare le modalità con le quali tale MOGC viene concretamente attuato nel contesto dell'ente. Pertanto, in caso di audit sui reati societari, l'OdV provvederà, in generale, oltre alla verifica di quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico, all'identificazione dei responsabili di funzione, alla verifica della formazione dei dipendenti coinvolti in materia di reati societari, alla verifica dell'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e alla verifica delle procedure per la conservazione o distruzione dei dati.

Invece per quanto riguarda il Collegio Sindacale, spetta a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2403 c.c., esercitare un duplice ordine di controlli. Sussiste infatti in capo ai suoi componenti il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Alla luce delle funzioni svolte e dunque, dei punti di contatto e di sinergia che si configurano nel rapporto tra Odv e Collegio Sindacale, il legislatore ha colto l'occasione per ottimizzare i controlli presenti in azienda, con l'introduzione attraverso la legge di Stabilità n.183/2011, dell'art 6 comma 4bis all'interno del d.lgs. 231/2001. La novità introdotta consiste nella facoltà per il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato per il controllo della Gestione di svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, di cui al comma 1 lettera b, nell'ambito delle società di capitali. Ancor prima che il legislatore si pronunciasse a livello normativo, tale soluzione

Il rapporto tra Odv e Collegio Sindacale in ambito 231, alla luce delle nuove regole comportamentali del Cndcec

era già stata avanzata e sostenuta da Assonime e dal Cndcec, e successivamente avallata anche da Confindustria. In particolare, quest'ultima ha ritenuto che le funzioni dell'Odv, ex d.lgs. n. 231/01, possano essere svolte dal Collegio Sindacale a condizione che l'organo di controllo rivesta una forma collegiale.

La razionalizzazione e l'ottimizzazione attuata, a livello normativo, in favore dei sistemi di controllo non ha incontrato, tuttavia, il parere favorevole della giurisprudenza. Il giudice di legittimità si è puntualmente pronunciato su un'inefficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di un ente, nell'ipotesi in cui l'organismo, e dunque, il Collegio Sindacale sia chiamato ad essere giudice di sé stesso (Cass. Pen. SS.UU. n. 38343/2014). Secondo le Sezioni Unite, nel momento in cui il Collegio Sindacale svolge o partecipa ad attività di controllo, potrebbe porre in essere potenziali condotte a rischio di commissione di quelle tipologie di reato previste dal d.lgs. n. 231/2001. La visione di una politica di sinergia e di contatto tra i due organismi si tramuta così in un rapporto di stretta dipendenza della funzione di vigilanza.

Sebbene il dibattito sul rapporto tra Odv e Collegio Sindacale sia ancora in corso, un barlume di chiarezza viene offerto dalla pubblicazione delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale", emesse dal Cndcec ed entrate in vigore il 1° gennaio 2021, in sostituzione della precedente edizione del 2015. Il principio dettato dalla norma 5.5 disciplina, infatti, i rapporti con l'Organismo di Vigilanza.

Nello specifico la suddetta norma statuisce che *"ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, il Collegio sindacale acquisisce informazioni dall'Organismo di Vigilanza in merito alla funzione ad esso assegnata dalla legge al fine di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del modello adottato ex d.lgs. n. 231/2001. Il Collegio sindacale verifica che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo*

dell'organismo di vigilanza a favore dell'organo amministrativo e dello stesso Collegio sindacale. La funzione di organismo di vigilanza può essere affidata al Collegio sindacale". Si tratta di tre punti ben identificati sulle base dei quali si può dedurre la centralità e la necessità di un flusso informativo tra i due organismi. In virtù della maggiore ampiezza dei controlli demandati al Collegio Sindacale, tra i quali rientrano anche quelli connessi al modello organizzativo adottato dalla società, nonché alla sussistenza dei requisiti di autonomia e indipendenza dell'Odv, sussiste in capo a quest'ultimo un obbligo informativo univoco, bilanciato tuttavia dall'essere il destinatario altresì di flussi informativi da parte delle altre funzioni preposte ai controlli e dall'organo amministrativo. La pianificazione e la correlazione informativa sono alla base del programma di incontri tra i due organismi, nell'ambito dei quali l'Odv, al fine di permettere al Collegio Sindacale di entrare nel merito della sua attività, deve riferire in merito alla vigilanza circa l'adeguatezza del modello, alla sua efficace attuazione e al suo aggiornamento, con particolare riferimento all'inserimento dei nuovi reati presupposto e all'illustrazione delle procedure poste a presidio delle relative aree di rischio. Il Collegio Sindacale, quindi, deve informarsi sulle criticità riscontrate e sui correttivi richiesti dall'Organismo di Vigilanza all'organo di vertice. Inoltre, il Collegio Sindacale deve valutare se l'attività di verifica effettuata dall'Odv non abbia evidenziato casi di mancata compliance alle disposizioni contenute nei singoli Protocolli di controllo ex d.lgs. n. 231/01, in quanto se il Mogc non è stato applicato correttamente o interamente, la società è potenzialmente esposta al rischio di verifica di reati.

FINANZA AZIENDALE

IL SUPERMARKET
DEL DEBITO BANCARIO

L'eccessiva facilità del ricorso al debito bancario indotto dalla situazione emergenziale e dalle garanzie pubbliche rischia di presentare un conto salatissimo alle imprese che ne hanno fatto ricorso indiscriminato, senza una preventiva adeguata programmazione finanziaria

di Francesco Rhodio

E vaccino fu.

Dopo mesi di attese, finalmente, prende forma il piano vaccinale che, entro il mese di settembre 2021, dovrebbe consentire di metterci l'incubo COVID alle spalle.

Viene da chiedersi, dunque, quale situazione avremo di fronte nel momento in cui potremo smettere di parlare di “economia di sopravvivenza” e cominceremo a parlare seriamente di *reboot economy*.

Il timore di chi scrive è quello di trovarsi di fronte ad una situazione analoga a quella vissuta da molti a ogni fine *lockdown*, allorquando i meno accorti hanno passato il tempo a sfornare torte e pizze fatte in casa, accumulando chili su chili, trovandosi infine a dover rendere conto ad una impietosa bilancia. Cosa c'entra, direte voi. E mica siamo tanto lontani da una situazione del genere. Solo che, anziché parlare di chili di troppo, parliamo di **debiti**.

Ebbene, in ambito finanziario, il rischio è quello di trovarsi di fronte ad aziende che hanno accumulato debiti finanziari indotti dalle varie misure di emergenza governative emanate nel corso dei mesi; c'è da immaginare che il peso della “finanza d'urgenza”, accumulato all'aumento dei debiti verso fornitori in seguito al riscadenamento degli stessi nel periodo emergenziale, nonché alle dilazioni sui debiti fiscali e previdenziali darà luogo, al momento di riavviare i motori, all'ipertrofia della voce “debiti” dello stato patrimoniale.

Con questo non si vuole condannare chi, impossibilitato o fortemente rallentato nel portare avanti la propria attività (es. gestori di palestre, piscine, discoteche, alberghi e ristoranti), si è visto costretto, per tirare avanti, ad aderire

ad aiuti finanziari che, in epoca COVID, hanno indubbiamente fatto la differenza tra continuare ad esistere o chiudere bottega.

Ma proviamo a immaginare cosa potrebbe ragionevolmente accadere nei momenti in cui, finalmente, le attività potranno riprendere senza le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria.

In primo luogo, che si tratti di azienda industriale o commerciale, si dovrà reimpostare la politica di approvvigionamento scorte.

È ovvia considerazione quella per cui chi si è trovato a subire un rallentamento a causa della crisi sanitaria ha necessariamente ridotto o addirittura azzerato l'acquisto di materie prime o di merci; all'atto della ripartenza, dunque, costoro dovranno programmare cosa e quanto acquistare per rimpinguare il magazzino.

In secondo luogo, è anche ragionevole attendersi un incremento dei crediti verso clienti (a meno che non si parli di commercianti al dettaglio, che incassano a pronti); infatti, la ripresa dell'attività porterà sì un aumento del fatturato, ma è improbabile che si riesca ad incassare prontamente l'intero corrispettivo del venduto; è ragionevole anzi pensare che, per venire incontro alle esigenze di “respiro finanziario” della propria clientela, si possa concedere un maggior numero di giorni di dilazione rispetto all'epoca pre - Covid.

Senza dimenticare il fatto che una parte dei crediti verso clienti già iscritti in bilancio potrebbe essere riferito a una clientela anch'essa in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia e, dunque, potrebbe essere difficilmente recuperabile nell'immediato, causando un aumento dei giorni di dilazione concessi

IL SUPERMARKET DEL DEBITO BANCARIO

(sempre che non si renda addirittura necessario ricorrere a procedure di recupero).

Ceteribus paribus, eventuali fornitori lasciati in sospenso faranno pressione per rientrare delle proprie spettanze dopo mesi di dilazione concessa in ragione dell'emergenza sanitaria.

Insomma: pur non volendo generalizzare e ammettendo altresì che quello testé illustrato possa considerarsi uno scenario piuttosto pessimistico, in linea generale potremo trovarci in una situazione in cui l'aumento delle scorte e dei crediti verso clienti, se non adeguatamente controbilanciato da un aumento dei debiti verso fornitori, potrebbe tradursi in un aumento del capitale circolante netto operativo.

E l'aumento di CCNO, si sa, va finanziato.

Infatti, l'aumento dei crediti verso clienti e delle scorte di magazzino assorbe liquidità, mentre l'aumento dei debiti verso fornitori genera liquidità. Se non incassa dai clienti e nel contempo acquista scorte di magazzino, all'imprenditore servono soldi. E dove prende i soldi l'imprenditore? O aumenta i debiti verso fornitori (e quindi non paga subito, ma a 30 - 60 - 90 - 120 gg.) oppure, per la parte non finanziata dai fornitori, deve correre in banca, sempre che non decida di immettere risorse proprie in azienda.

E la banca, come noto, è un imprenditore fortemente avverso al rischio (tant'è che, come sappiamo, nella maggior parte dei casi si blinda mediante il rilascio di garanzie).

Ebbene, mettiamoci nei panni di chi, in banca, valuterà i documenti che l'imprenditore presenterà all'atto della richiesta di fido per finanziare l'aumento di CCNO. Siamo seri: chi finanzierebbe un'azienda che presenta la voce "debiti" dello stato patrimoniale fortemente appesantita dal susseguirsi di moratorie, da nuovi prestiti contratti nel periodo emergenziali, dal peso schiacciante dei debiti verso fornitori (dovuto al sovrapporsi del riscadenamento di vecchi debiti e dalla contrazione di nuovi per il riavvio dell'attività) e, diciamo pure, dalle dilazioni di debiti fiscali e contributivi?

Arrivando al punto, nel corso di questi mesi abbiamo assistito all'incremento dell'indebitamento finanziario delle aziende, indotto magari dalla paura dell'imprenditore di non farcela oppure, semplicemente, dalla facilità di ottenimento derivante dall'emergenza sanitaria in atto in seguito all'introduzione di normative di favore per le imprese, viste come un'opportunità a fronte delle difficoltà che strutturalmente caratterizzano l'accesso al credito in periodi di normalità.

Ebbene, prima o poi i nodi verranno al pettine. La "grande abbuffata" al supermarket del debito bancario degli scorsi mesi, tuttora in essere, potrebbe creare l'effetto distorsivo di appesantire eccessivamente l'impresa di uscite finanziarie future, che oggi non vediamo e che, anzi, trovano una contropartita psicologica proprio nella formula dell'aiuto emergenziale, per cui l'imprenditore è portato a pensare che si tratti di un "regalo di Stato". Con questo non si vuole demonizzare il ricorso al credito con garanzia pubblica, avviato con i decreti legge "Cura Italia" e "Liquidità" ma, semplicemente, si vuole richiamare l'attenzione ad un uso corretto degli stessi: il ricorso agli aiuti non deve mai prescindere da un'opportuna programmazione finanziaria, di cui abbiamo parlato in un precedente intervento (v. Il Valore della Professione n. 57), che va costantemente aggiornata e adeguata alle necessità che di volta in volta emergono.

ECCELLENZE

Un must: il Calendario di Rino Rubino

“E' la **memoria storica e collettiva di Catanzaro** scandita di mese in mese, tra le pagine del Calendario 2021 fatto dallo **scrittore e storico catanzarese Rino Rubino, che in quest'occasione veste i panni di collezionista** di cartoline che sono testimonianza di una città d'altri tempi, di una **"Catanzaro scomparsa"**, dal momento che gran parte delle immagini risalgono ai primi del Novecento.

Più di un calendario, quasi un archivio storico, come si evince dagli eventi salienti che Rubino ha voluto inserire in ogni mese dell'anno, come quello inserito che riporta ciò che accadde nel 22 Marzo del 1877: *"Come premio di fedeltà dimostrata durante il duro assedio delle truppe francesi alla città nel 1528, Carlo V concede di fregiarsi dello stemma dell'Aquila Reale"*.

Una passione, quella di collezionare cartoline d'epoca, che Rino Rubino ha iniziato sin da quando era ragazzino e che è espressione del suo amore per la città, così come lo sono i suoi libri che portano la storia di Catanzaro in tutta Italia, come dimostra la recensione de "Il Sole 24 Ore" del suo ultimo libro **"Catanzaro. La grande bellezza nell'inedita raccolta delle più antiche immagini della città"**. E inedito lo sono veramente, tutte le immagini che si possono ammirare sfogliando il calendario, siccome appartengono alla collezione privata dello scrittore.

Da Via Indipendenza a Piazza Roma, dalla Banca di credito calabrese alla vecchia stazione ferroviaria di Catanzaro Marina, da via Principe Umberto a Piazza Prefettura, mese dopo mese Rubino restituisce le immagini di una Catanzaro diversa da quella che conosciamo oggi, e che fa spuntare un sorriso in memoria dei tempi andati. “

courtesy:



AMMORTIZZATORI SOCIALI

“RESTO AL SUD”, NOVITA’ 2021

di Caterina Caputo

Le modifiche operate con la manovra 2021, hanno portato a 55 anni il limite di età per accedere a Resto al Sud.

Questa una delle novità della manovra approvata: finanziamenti e contributi a fondo perduto potranno quindi sostenere nuovi progetti di autoimprenditorialità.

Il comma 171 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021 migliora la disciplina della misura, introdotta dal D.L. n. 91/2017 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), volta ad incentivare la nascita di nuove realtà imprenditoriali ad opera di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La misura “Resto al Sud”, infatti, consente di richiedere un finanziamento per avviare la propria attività i cui importi, originariamente fissati dal D.L. n. 91/2017, sono stati incrementati dall’art. 245-bis della legge di conversione del Decreto Rilancio.

Come cambia

Con l’innalzamento del limite di età da 45 a 55 anni, Resto al Sud va oltre la predisposizione originaria di strumento a supporto dell’autoimprenditorialità giovanile, si propone, infatti, come una vera e propria misura anticrisi, accessibile anche ad una delle categorie più danneggiate dalla crisi del Covid-19: i cinquantenni che hanno perso il posto di lavoro, o rischiano di perderlo nei prossimi mesi, e che per l’età avanzata incontrano maggiori ostacoli nella ricerca di un nuovo impiego. Per lo strumento agevolativo si aprono dunque nuovi scenari di intervento: dalle imprese rigenerate dalle iniziative di *workers buyout*, cioè i progetti che vedono gli ex dipendenti di un’azienda associarsi per creare una nuova impresa a partire da quella entrata in crisi, alle imprese femminili avviate da donne che si riappropriano della dimensione lavorativa dopo averla messa da parte per esigenze familiari.

Evoluzione normativa

Il regime di aiuto a sostegno dell’autoimprenditorialità Resto al Sud, era inizialmente riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti o disponibili a stabilirsi nelle Regioni del Mezzogiorno e alle neo imprese già costituite negli stessi territori da giovani imprenditori. Successivamente allargato ai soggetti di età inferiore ai 46 anni e ai liberi professionisti, sempre residenti o pronti a trasferirsi nelle Regioni target dell’iniziativa, e alle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).

Con la manovra 2021 il target si è allargato ulteriormente, fino a un’età massima di 55 anni.

Cosa finanzia

La misura copre il 100% dei costi di avvio delle nuove iniziative imprenditoriali, in parte in forma di finanziamento assistito dal Fondo di garanzia per le PMI e in parte mediante un contributo a fondo perduto che nell’ultima versione del regime di aiuto e’ passato dal 35% al 50% della spesa ammessa. A queste agevolazioni il decreto Rilancio ha aggiunto un ulteriore sostegno per i soggetti già beneficiari di Resto al Sud che hanno completato il programma di spesa oggetto del finanziamento. Si tratta di un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, pari a 15mila euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e a 10mila euro per ciascun socio.

In totale, il finanziamento erogato dalla misura può arrivare fino a 200mila euro, nel caso di società composte da quattro soci.

SOCIETÀ COOPERATIVE

Gli indicatori della crisi d'impresa: aspetti operativi per le cooperative

di Rino Rubino

La diffusione generalizzata del contagio da nuovo Coronavirus sul territorio mondiale sta comportando gravi riflessi negativi sull'economia delle singole imprese. Tutto ciò si sta traducendo in carenze di liquidità con conseguenti difficoltà delle imprese ad onorare gli impegni assunti, soprattutto per quelle di medio-piccole dimensioni. Tanto è vero che il Governo è intervenuto in favore delle imprese concedendo una deroga temporanea al presupposto della continuità aziendale per la redazione dei bilanci in corso al 31.12.2020. Il perdurare dell'emergenza e delle sue negative conseguenze economiche sul sistema delle imprese rende ormai evidente come tali significativi effetti impatteranno anche buona parte del 2021, ponendo una serie e urgente esigenza di allungamento dei tempi di applicazione di tale norma. L'articolo 5 del D.L. n.23/2020, c.d. "Liquidità", ha prorogato l'entrata in vigore di tutte le disposizioni del Codice della crisi non ancora vigenti al **01 settembre 2021**. In questo periodo di transizione non mancano, tuttavia, dubbi sul futuro del Codice e sembra, addirittura, maturare l'ipotesi che possa essere procrastinato.

Sulle perdite del 2020 la norma (articolo 6 del decreto Liquidità) introduce una sospensione temporanea degli obblighi di ricapitalizzazione previsti per le società di capitali in caso di perdite "sopra soglia" e dell'operatività delle relative cause di scioglimento (**artt.2484 comma 1 n.4 e 2545-duodecies c.c.**) Non essendo prevista per il 2021 la sospensione degli articoli 2447 e 2482-ter c.c., l'amministratore dovrà senza indugio predisporre una situazione patrimoniale aggiornata e invitare i soci ad assumere gli idonei provvedimenti nel pieno rispetto della normativa. Si evidenzia che, dal dettato normativo, con riferimento al periodo di applicazione della norma, si evince che se, ad esempio le perdite patrimoniali sono rilevate nel bilancio chiuso al 31.12.2019, la disposizione in commento non

trova applicazione. Con riferimento alle **società cooperative** (Patrimonio Netto negativo già ante 9-4-2020) in caso di azzeramento del capitale, al fine di evitare lo scioglimento della cooperativa ai sensi del citato articolo 2545-duodecies c.c., sarà opportuno convocare immediatamente l'assemblea dei soci, affinché deliberi la copertura delle perdite che hanno provocato l'azzeramento del capitale e la sostituzione dello stesso. In caso di omissione, gli amministratori risulterebbero infatti responsabili sia dal punto di vista amministrativo (ai sensi dell'articolo 2631 del codice civile), sia civilisticamente (ai sensi dell'articolo 2392 del codice civile). **La riforma della crisi d'impresa impone tuttavia di porre a mente la "storica sottocapitalizzazione delle società cooperative e conseguenza debolezza finanziaria"**.

E' una vera e propria rivoluzione quella introdotta dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, specie per le aziende di piccola e media dimensione.

Al centro del vecchio diritto fallimentare c'era infatti il concetto di insolvenza e quindi le misure per cercare di salvare l'impresa iniziavano ad attuarsi quando erano già evidenti i seri problemi di liquidità. Spesso troppo tardi.

Oggi, invece, l'attenzione del legislatore si sposta su un momento precedente all'insolvenza e, attraverso una serie di indicatori cerca di mettere in luce la crisi prima che si verifichi, per prevenirla e risolverla positivamente. L'imprenditore dal canto suo dovrà adottare un approccio di analisi in prospettiva per capire se l'impresa riuscirà a far fronte alle sue obbligazioni.

L'articolo 5, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) dispone il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'Impresa dal 16 agosto 2020 al 1° settembre 2021. Però attenzione, tale differimento non si applica al comma 2 del medesimo articolo 389, che prevede

Gli indicatori della crisi d'impresa: aspetti operativi per le cooperative

una specifica data di entrata in vigore con riferimento alle disposizioni di cui (tra gli altri) ai seguenti articoli del Codice della crisi: articolo 375: Assetti organizzativi dell'impresa – articolo 377: Assetti organizzativi societari – articolo 378: Responsabilità degli amministratori – articolo 379: Nomina dell'organo di controllo.

In relazione alla disciplina sul procedimento di allerta vengono riformulati i limiti che impongono l'obbligo di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in rapporto all'ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato. Il decreto correttivo abbandona il criterio della percentuale per sposare un meccanismo basato su scaglioni precisando l'ammontare, superato il quale, scatta l'obbligo della segnalazione: - 100.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a 1 mln; 500.000 euro, se il volume di affari non è superiore a 10 mln; 1 milione di euro se il volume di affari non è superiore a 10 mln. I nuovi parametri per omessi versamenti IVA, innalzano drasticamente la soglia dell'allerta, riducendo pertanto il numero di segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate. Le soglie dell'allerta restano totalmente "scollegate" dalla normativa penale/tributaria per gli omessi versamenti dell'IVA, ciò significa che un omesso versamento di IVA penalmente rilevante potrebbe risultare al di sotto della soglia d'allerta, e quindi essere privo di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La norma sugli indicatori della crisi precisa che sono "indici significativi" quelli che misurano "la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi." Il primo indice è posto sul segno del patrimonio netto; qualora emerga infatti un segno negativo a causa di perdite di valore superiore alle altre poste di patrimonio netto la crisi risulterebbe inevitabile in quanto pregiudicata la continuità aziendale. Il superamento di tale situazione richiede la ricapitalizzazione dell'impresa per un importo sufficiente a ricostituire almeno il minimo legale del capitale sociale. Il secondo indice da considerare, in presenza di patrimo-

nio netto positivo, è il DSCR a 6 mesi, che viene calcolato come il "rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi e l'ammontare dei debiti attesi da rimborsare nel medesimo periodo di tempo". Per le imprese minori, il CNDCEC prevede una procedura semplificata di calcolo del DSCR.

La tenuta della contabilità e la gestione dello scadenziario hanno assunto in passato una prevalente funzione di supporto per gli adempimenti civili (redazione del bilancio) e fiscali (calcolo delle imposte e redazione della dichiarazione dei redditi, Irap ed Iva). Nel passato, l'effettivo utilizzo di tali fonti di dati per analizzare costantemente lo stato di salute delle imprese è stato, soprattutto nelle PMI, marginale. La normativa sulla crisi d'impresa, invece, mira a creare un comportamento preventivo virtuoso delle imprese per evitare segnalazioni di crisi.

Il dispositivo dell'articolo 381 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza così recita: 1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le **cooperative** che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale". 2. All'articolo 2545 sexdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fuori dai casi di cui all'articolo 2545 septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della **società cooperativa**, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza".

Una corretta gestione di una società cooperativa accompagnata da una adeguata attività di monitoraggio e di controllo consentirà di salvaguardare gli interessi dei soci cooperatori garantendo sia la loro stessa continuità d'impresa, che quella dei creditori sociali e dei terzi.

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: L'ultima esplorazione di Gissing alla ricerca dei luoghi di Cassiodoro. Lui vorrebbe trovare i posti sulla scogliera, dove venivano allevati i pesci del Monastero Vivariense, ma dopo quasi quattordici secoli e tutte le vicissitudini succedutesi, sarebbe stato impossibile trovarne la seppur minima traccia, anche girando per molto più tempo di quello che lo scrittore inglese aveva a disposizione. La parentesi esplorativa, però, ci regala il quadretto di due colleghi ferrovieri dell'epoca, due amici, quasi due caratteri tipici della commedia: uno scaltro e uno sempliciotto, che riescono a strappare un sorriso bonario al lettore.

Capitolo XVII (Parte prima)

La grotta

Circa un miglio(1) dopo Squillace la linea ferroviaria passa per un tunnel attraverso il promontorio del Mons Moscius. In quel punto, sulla parete della scogliera, mi era stato detto che avrei dovuto scoprire una grotta, una delle caverne, che alcuni pensano fossero state indicate da Cassiodoro, quando parlava delle sue vasche per i pesci. Arrivato vicino all'imboccatura del tunnel, trovai una cabina di segnalazione, dove alcuni ferrovieri erano riuniti a parlare; mi rivolsi a loro, e tutti si offrirono di farmi da guida. Dovemmo arrampicarci su una parete rocciosa e costeggiare le onde per alcuni metri, quando i miei accompagnatori ebbero sufficientemente dimostrato la loro buona volontà, tornarono tutti in-

dietro tranne uno, che si prese l'incarico di condurmi in maniera sicura nella caverna stessa. Era un tipo di mezza età, abbronzato, dagli occhi luminosi e dall'aspetto felice, la sua intelligenza umoristica era evidente nel suo fiume di chiacchiere su argomenti locali. Entrammo in un'apertura stretta, alta circa dodici piedi(2), che correva per una ventina di metri sulla scogliera. Lenormant crede che questa fosse una cava, creata dai coloni greci originali. Se Cassiodoro la usava per quello scopo, la grotta doveva essere in comunicazione diretta o con il mare o con il fiume: attualmente, molti metri di sabbia in pendenza la dividono dalla linea di risacca, e il fiume scorre lontano. Di sicuro ci sarà stato uno spostamento della riva, e il Pellena può aver cambiato notevolmente la direzione del suo corso. Essendo la descrizione del nostro autore vaga, si può riflettere solamente su probabilità e verosimiglianze.

Mentre parlavamo, all'ingresso della grotta apparve un'ombra, perché era entrato uno degli uomini che erano tornati indietro a metà strada: il suo volto tradiva la curiosità che, nonostante tutto, aveva avuto la meglio e lo aveva portato lì. Gridando allegramente, il mio compagno lo salutò come "Brigadiere". I due amici si confrontavano in modo molto divertente; perché il brigadiere era una persona mite, timida, semplice, che parlava con diffidenza: teneva fissi su di me i suoi occhi stupidamente bonari, con uno sguardo di meraviglia. Dopo aver ascoltato tutto ciò che la mia guida aveva da dire - non c'era niente di interessante per me, trattandosi principalmente di questioni di ingegneria ferroviaria - avevo appena iniziato a spiegare il mio interesse per la località e menzionai il nome di Cassiodoro. Quando uscì fuori dalle mie labbra, l'uomo allegro scoppiò in una fragorosa risata: "Cassiodoro! Ah, ah! Cassiodoro! Ah, ah, ah!". Gli chiesi cosa intendesse e scopri che era semplicemente felice di sentire uno sconosciuto pronunciare inaspettatamente un nome familiare nell'uso locale. Corse fuori dalla caverna e indicò la valle: laggiù c'era una fontana che portava il nome di "Fontana di Cassiodoro". (Lo avevo appreso dai miei autori, ed è possibile che rispecchi un'autentica continuazione storica). Quindi, cercai di scoprire se ci fosse qualche tradizione legata al nome, ma questi informatori avevano

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

solo una vaga idea che Cassiodoro fosse un uomo dei tempi antichi, passati da secoli. Come mai, si chiedevano a loro volta, io sapevo qualcosa di lui? Perché lo avevo appreso dai libri, risposi, e tra questi i libri che lo stesso antico personaggio aveva scritto più di mille anni prima. Questo fu troppo per il brigadiere, lo indusse a balbettare di stupore. Intendevo forse che i libri scritti più di mille anni fa esistevano ancora? L'amico gioviale, bonariamente sprezzante, gridò che naturalmente esistevano ancora, e aggiunse, con aria trionfante, che non erano nella lingua di oggi ma in latino, latino! Tutto questo arrivò come una rivelazione per l'altro, che guardava con stupore e meraviglia, senza mai staccare gli occhi dal mio viso. Alla fine scoppiò con una domanda appassionata: questi stessi libri, erano grandi? Certo che sì, risposi, alcuni di loro. Erano, erano grandi come un messale? Un grido di risate allegre ci interruppe. Mi sembrò che il mio erudito compagno avesse l'abitudine di prendersi gioco del suo amico, il brigadiere, ma appariva e parlava così gentilmente che doveva essere difficile per il sempliciotto riuscire a offendersi.

Nel frattempo il cielo cupo si era fatto ancora più nero e la pioggia scendeva pesantemente. In ogni caso, avrei avuto a malapena il tempo di andare un po' più avanti, e dovetti accontentarmi della descrizione, fatta dai miei accompagnatori,

di una grotta più grande a una certa distanza da lì, conosciuta come la grotta di San Gregorio - con riferimento, senza dubbio, a San Gregorio il Taumaturgo⁽³⁾: a lui era stato dedicato un monastero greco, costruito sul sito in rovina di quello Vivariense. Dopo la conquista bizantina del VI secolo, la Magna Grecia rendeva ragione ancora una volta al suo antico nome: la civiltà di questa regione divenne esclusivamente greca, ma per merito dei Longobardi e della Roma ecclesiastica, forse non sarebbe sopravvissuta nessuna Italia latina. I monaci greci, che nell'età più oscura furono abili copisti, continuarono in Calabria la memorabile opera di Cassiodoro. Il IX secolo vide l'invasione saracena, e fu in quel momento, senza dubbio, che il secondo monastero sotto il Mons Moscius scomparve dal suo posto.

NOTE

(1) Un miglio è pari a circa 1.609 m.

(2) Un piede è pari a circa 30,48 cm.

(3) Gregorio il Taumaturgo (Neocesarea del Ponto, 213 circa - 270 circa) fu un vescovo greco antico. Patrono di Staletti, dove sono conservate le sue reliquie.



Il recupero del Vivarium di Cassiodoro, area d'interesse non solo archeologico, ma anche religioso e storico di caratura internazionale.

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Nella prima immagine, Piazza Garibaldi, nel quartiere marinaro agli inizi dei primi '900, la statua allocata di fronte all'attuale bar centrale, la piazza ampia e quasi desolata.

Nella seconda immagine, una delle prime cartoline riportante "Saluti da..." – L'ultimo decennio dell'800 registra una rapida diffusione dei servizi postali. Nel 1899 nascono le prime cartoline illustrate le quali riportano costantemente la dizione "Saluti da...". Quelle di Catanzaro ripropongono costumi e le più tradizionali vedute della Città.